

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 169

1 agosto 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE NANNI

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 GIUGNO 1999 "NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

Oggetto consiliare n. 2749

RELAZIONE

Il presente progetto di legge nasce dal triplice intento, da un lato, di favorire un corretto interscambio tra le parti presenti ai mercati dell'antiquariato e del collezionismo ed alle fiere di vecchia data ed in quelli di nuova creazione, dall'altro, di disciplinare il sempre più frequente fenomeno del "mercatino selvaggio" ed infine nell'intento di tutelare la posizione di coloro che svolgono la loro attività commerciale in modo professionale, che sempre più si trovano ingiustificatamente svantaggiati e sempre più si vedono costretti ad abbandonare la propria attività.

Con l'espressione "mercatino selvaggio", si vuole, in particolare, fare riferimento a quegli espositori, che verranno poi definiti come "hobbysti", che, essendo operatori non professionali, quindi non in possesso di licenza e non soggetti ad alcuna tassazione, dovrebbero solamente scambiare, e non vendere, merce di modico valore.

Con un solo articolo, quindi (il 7 bis), si vorrebbe integrare la Legge regionale n. 12 del 1999 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche, in attuazione del decreto legislativo 114 del 1998), attraverso norme che regolamentino la partecipazione ai mercatini di questi operatori non professionali, assoggettandoli ad un regime autorizzatorio giornaliero, legato alla saltuarietà ed occasionalità della loro attività commerciale.

In particolare, costoro dovranno munirsi di un apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato annualmente dal Comune di residenza (per un massimo di 2 volte e dietro corresponsione di una somma, pari a Euro 300,00), che consentirà loro di partecipare ad un numero annuo massimo di manifestazioni (cinque); il limite dei 2 anni di rilascio del tesserino, viene introdotto affinché, coloro che intendono esercitare tale attività, non solo occasionalmente, ma continuativamente, acquisiscano, effettivamente, lo status di operatori professionali del settore.

Al Comune ospitante il mercato o la fiera, invece, sarà fatto obbligo di vidimare il suddetto tesserino di riconoscimento (assolutamente non cedibile, nemmeno ad appartenenti del medesimo gruppo familiare), altresì di redigere, annualmente, un elenco degli hobbysti che partecipano alle manifestazioni e ciò consentirà, altresì all'Agenzia delle Entrate di poter monitorare tali elenchi.

Viene poi introdotto un limite relativo al valore della merce che gli operatori non commerciali potranno esporre e vendere, pari ai 250,00 Euro.

Per rendere, poi, tali nuove norme, maggiormente cogenti, è stata prevista una sanzione pecuniaria amministrativa, che va dai 500 ai 1500 Euro, nei casi di inottemperanza, ed, inoltre, l'onere,

in capo ai Comuni ospitanti il mercatino dell'antiquariato o del collezionismo, al quale partecipino hobbysti, di adeguare la disciplina degli stessi alla nuova normativa.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Dopo l'art 7 della Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7 bis

Esercizio dell'attività di commercio non professionale

Saranno, di seguito, denominati "hobbyisti coloro che svolgono attività di commercio in modo non professionale e cioè, coloro che, su aree pubbliche del territorio regionale, propongono, espongono o barattano, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, nei cosiddetti mercatini dell'antiquariato o del collezionismo.

Gli hobbyisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs 114/98, per svolgere l'attività descritta nel comma 1, devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a 5 appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, per non più di una volta all'anno a nucleo familiare e per un massimo di 2 anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma pari a Euro 300,00, non è cedibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo, l'hobbyista; per poter continuare l'attività, deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Gli hobbyisti autorizzati, secondo le modalità di cui al comma 2, possono partecipare ad un massimo di 5 manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività non professionale.

I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione giornaliera del posteg-

gio, dovranno eseguire gli opportuni controlli e procedere obbligatoriamente alla vidimazione del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.

È responsabilità dell'hobbyista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbyista e si configura a suo carico la condizione di esercizio del commercio senza autorizzazione e relative sanzioni.

I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbyisti che partecipano a ciascuna manifestazione. Gli stessi sono altresì tenuti a riservare in tutte le manifestazioni per hobbyisti un minimo del 20% di posteggi agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica per la vendita di articoli inerenti la manifestazione e possono prevedere, nei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, posteggi riservati agli hobbyisti, fino ad un massimo del 20% degli spazi.

I soggetti di cui al comma 1 non possono comunque vendere al dettaglio merci per un prezzo superiore a Euro 250,00.

Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da Euro 500,00 a Euro 1500,00.

In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente integrazione alla Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, ogni Comune, nel quale già esiste o ove si intenda istituire un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, con la presenza di hobbyisti, provvede ad adeguare la disciplina dello stesso alla nuova normativa.».

